



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 50/CSAT del 30 Marzo 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 27 Marzo 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società CIMITILE in riferimento al C.U. n.130 del 16.03.2023.

Gara – Gesualdo / Cimitile del 12.03.2023 – Campionato Promozione.

In relazione alla gara disputata in data 12/03/2023 tra le società in epigrafe a seguito del comportamento antisportivo posto in essere dal portiere della società Cimitile, sig. Genovese Gianluca veniva irrogata la squalifica di quattro giornate di gara. Premesso che la condotta contestata al calciatore nel reclamo proposto dalla società Cimitile, non viene posta in discussione l'atto dal punto di vista oggettivo ma dal punto di vista soggettivo, cioè per assumere una volontarietà di provocare la tifoseria della società avversaria; dalla lettura degli atti del direttore di gara e dei commissari di campo il comportamento antisportivo appare lapalissiano. Allo stesso tempo in via generica si richiamano nel referto "gesti volgari" che in ogni caso non giustificano le reazioni poste in essere dalla società ospitata che sono indicati già prima del richiamato gesto antisportivo. Inoltre dagli stessi referti emergono 2 espulsioni nei confronti dei calciatori in ragione della circostanza che già la gara risultava di per se animata. Per tali ragioni la Corte in accoglimento del reclamo riduce la squalifica da quattro a tre giornate nei confronti del calciatore Genovese Gianluca, atteso che non appare evidente la violenza e non risulta specificamente descritto nel referto. Inoltre lo stesso si ribadisce non può giustificare la rissa che ne stava nascendo **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Genovese Gianluca a tre (3) giornate effettive. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.03.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società AGROPOLI in riferimento al C.U. n.130 del 16.03.2023.

Gara – Scafatese Calcio 1922 / Agropoli del 12.03.2023 – Campionato Eccellenza.

La società Agropoli ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro giornate del calciatore Arevalo Acosta Enzo Mauro comminata dal Gst sul C.U. n. 130 del 16/03/2023 nella gara Scafatese Calcio 1922 / Agropoli del 12.03.2023, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta essendo stata la reazione del calciatore una conseguenza di una condotta violenta subita. La Corte ritiene che appare evidente il colpevole comportamento del calciatore Arevalo seppur lievemente mitigato dal clima e dalle offese subite nel tunnel

che conducevano i calciatori negli spogliatoi. Le circostanze evidenziate inducevano la Corte a modificare la sanzione riducendo la squalifica a tre giornate. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Arevalo Acosta Enzo Mauro a tre (3) giornate effettive. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.03.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società LIONS GROTTA in riferimento al C.U. n.130 del 16.03.2023.

Gara – Heraclea Calcio / Lions Grotta del 12.03.2023 – Campionato 1° Categoria.

La società Lions Grotta proponeva reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive comminate dal Gst C.U. n.130 del 16/03/2023 al calciatore Caffaro Giovanni che a gioco a fermo colpiva con una manata sul volto un calciatore avversario nella gara di cui in epigrafe. Il preannuncio di reclamo risulta inviato il 18/03/2023, ben oltre il termine fissato fino alle ore 24.00 del giorno in cui era stata pubblicata la decisione del Gst, ai sensi del C.U. n.105 della F.I.G.C. che abbrevia i termini per le gare che si svolgono nelle ultime quattro giornate di campionato. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.03.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società SAPRI CALCIO in riferimento al C.U. n.28/GST del 14.03.2023.

Gara – Sapri Calcio Gdp / Gruppo Sportivo Heraion del 5.03.2023 – Campionato Promozione.

La società Asd Sapri Calcio Gdp proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.28/Gst del 14/03/2023, con la quale il Gst rigettava il ricorso della società reclamante omologando il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo. Deduceva la società reclamante che l'impugnativa doveva essere accolta atteso che la delibera adottata dal Gst era viziata da errore indicando ed in procedendo nonché da violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del regolamento del gioco del calcio e dell'art.10, comma 5, lettera C del CGS. Riteneva, inoltre, la reclamante che la delibera era viziata da errore in iudicando ed in procedendo nonché da violazione e falsa applicazione dell'art.6 del regolamento del gioco del calcio e dell'art. 10, comma 5, lettera C del CGS. Riteneva, inoltre, la reclamante che la delibera era viziata avendo il Gst omesso la valutazione di un fatto decisivo ed incidente sull'esito del ricorso. Precisava la reclamante che il provvedimento del Gts era viziato per errore di giudizio in relazione all'art.10 del CGS laddove non abbia considerato le dichiarazioni rese dal DDG in sede di audizione, di chiaro valore e contenuto confessorio, allorché affermava che per qualche minuto conduceva la gara in assenza di uno degli assistenti di linea. Di qui la violazione della regola 6 del giuoco del calcio e il verificarsi di un insanabile errore tecnico. Continuava la reclamante che, anche a volere ritenere che il Gst conservasse un margine di discrezionalità valutativa, in ogni caso gravi e plurimi sarebbero gli errori. In particolare non si comprende il perché il Gst non abbia considerato che la violazione della regola tecnica non abbia potuto incidere sul regolare svolgimento della gara. Inoltre, sempre a detta della reclamante, il Gst non aveva tenuto conto della dichiarazione resa dal Commissario di campo che accerta, che l'assistente di linea, indicato dalla società Gs Heraion, si era seduto in panchina per circa 15 minuti. Tale dichiarazione, non solo confermerebbe l'errore e la violazione della

regola tecnica, ma sarebbe in pieno contrasto con quanto affermato e precisato dal DDG che evidenzia l'assenza dell'assistente di linea solo per qualche minuto.

La reclamante, inoltre, chiedeva l'accoglimento della impugnativa attesa anche la violazione e falsa applicazione degli art. 50, comma 3, art. 57 comma 1 e art. 58 commi 2 e 3 del CGS per non avere il Gst ritenuto ammissibili i mezzi di prova allegati al ricorso. Conclude, quindi, la reclamante per l'accoglimento del reclamo disponendo la riforma della decisione del Gst, le ripetizione della gara chiedendo l'autorizzazione al deposito del DVD contenente la ripresa video integrale della partita. La Corte Sportiva d' Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. La Corte adita, infatti, ritenendo il referto di gara, fonte privilegiata considera la delibera del Gst condivisibile, precisa e puntuale non ravvisandosi nella fattispecie alcun errore tecnico da comportare la ripetizione della gara. Inoltre, la richiesta di autorizzazione di deposito del DVD, contenente le riprese video integrali della gara attraverso supporto Cd Rom o simile, non può essere accolta in questa fase perché in contrasto con quanto disposto dagli art. 58 e 61 del CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.28/Gst del 14/03/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.03.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società CASOLA CALCIO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.

Gara – Casola Calcio / Rinascita Boscotrecase del 18.02.2023 – Campionato Seconda Categoria.

In riferimento alla gara in oggetto la società Casola Calcio proponeva ritualmente reclamo. La Corte letti gli atti dai quali emerge che la gara in epigrafe veniva disputata a porte chiuse e come da referto di gara erano presenti due autovetture dei carabinieri all'interno dell'impianto sportivo. Come riportato nel referto del DDG, che si ricorda costituisce fonte privilegiata e primaria, sostenitori locali che assistevano alla partita, fuori dall'impianto sportivo e collocati sul muro di cinta del campo sportivo, lanciavano 4/5 petardi che esplodevano all'interno dell'impianto nel campo per destinazione. Successivamente, segnatamente al 26' Del 2° tempo, il DDG sospendeva l'incontro essendo il portiere della squadra ospite sig. Antonio Maio, lamentava di essere stato colpito alla schiena da una pietra di dimensioni di una mela. Pietra lanciata dai tifosi locali schierati all'esterno dell'impianto sportivo su una strada sopraelevata, posta dietro alle porta del calciatore Antonio Maio portiere della squadra avversaria. Infine la partita veniva nuovamente sospesa per una rissa nata da entrambe le società. La Corte in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Asd Casola Calcio. Ed invero Questa Corte osserva che i fatti precedentemente ricostruiti trovano riscontro concreto ed oggettivo nei referti agli atti, richiamando la natura di fonte primaria e privilegiata di essi. Per quanto concerne, invece, il presunto contrasto richiamato dal ricorrente tra il referto del DDG e quello del CDC, su chi dei portieri fosse stato colpito dalla pietra lanciata in campo, si osserva che tale discrasia viene superata dall'arbitro allorquando, nel supplemento di gara, con puntualità e precisione indica il nominativo dell'atleta colpito individuandolo nel portiere della squadra ospite, sig. Antonio Maio. A ciò si aggiunga che Questa Corte ha sempre ritenuto meritevole di condanna qualsiasi comportamento violento e antisportivo volto a turbare una manifestazione sportiva proprio come è accaduto nel caso di specie attraverso gli episodi verificatisi. Per quanto riguarda, infine, la rideterminazione della sanzione irrogata dal Gst, la Corte ritiene che essa risulta sproporzionata rispetto ai fatti accertati. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda alla società Casola Calcio ad euro 300,00. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.03.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società SCAFATESE CALCIO 1922 in riferimento al C.U. n.126 del 9.03.2023.

Gara – San Marzano Calcio / Scafatese Calcio 1922 del 5.03.2023 – Campionato Eccellenza.

La società SSD Scafatese 1922 arl proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 oltre al pagamento dei danni relativi al ripristino della porta ed un maniglione antipanico dello stadio di Sarno, adottato dal Gst e pubblicata sul C.U. n.126 del 9/03/2023. In particolare, la reclamante precisava che, in riferimento al lancio dei petardi all'interno del settore ospiti, avendo presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore formale denuncia/querela contro ignoti e, in riferimento allo striscione offensivo rivolto al Presidente della squadra avversaria, il tenore dello stesso non appariva né offensivo né tantomeno denigratorio. Evidenziava la reclamante che era di pubblica conoscenza che il sig. Romano, Presidente della società San Marzano, è titolare di una industria di trasformazione di conserve alimentari sul territorio del Comune di Scafati per la quale, oltre una serie di ricorsi in sede amministrativa contro l'Ente Comunale, vedeva in corso procedimenti penali. In relazione, poi, alle esplosioni di due petardi nel settore ospiti e seguente incendio di bandiere e striscioni, la reclamante precisa che tali affermazioni sono del tutto false ed illogiche come, peraltro, si evincerebbe dai commenti provenienti dal settore dei tifosi locali udibili nel video allegato nonché dalla reazione del pubblico ospite di sgomento e fuga generale sarebbero stati lanciati dall'esterno dello stadio. Inoltre sono stati i petardi che hanno provocato l'incendio degli striscioni e delle bandiere dei sostenitori scafatesi che non avrebbero compiuto tali atti del tutto privi di logica di tifo. In relazione, poi, alla rottura del maniglione della porta antipanico di accesso al bagno disabili, la reclamante evidenziava che appariva del tutto logico che, in conseguenza del lancio dall'esterno dello stadio da parte di persone non identificate, alcuni sostenitori della Scafatese con donne e bambini al seguito tentava di trovare riparo all'interno del bagno attraverso l'apertura del maniglione antipanico che cedeva a causa della mancata manutenzione dell'impianto sportivo. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo dal momento che le sanzioni apparivano eccessive e sproporzionate rispetto ai fatti per come verificatisi. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto; sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di parziale accoglimento. L'ammenda inflitta alla società reclamante per le intemperanze della propria tifoseria appare infatti, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti mentre ritiene di non accogliere la richiesta di revoca dell'obbligo di risarcimento dei danni subiti dalle infrastrutture dello stadio Squitieri di Sarno. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda alla società Scafatese 1922 ad euro 250.00, conferma l'obbligo per la società Scafatese 1922 di risarcire alla proprietà dell'impianto tutti i danni documentati, provati e quantificati. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.03.2023

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il 30 Marzo 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**